



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI SAVONA

SEZIONE TECNICA, SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

ORDINANZA

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Savona:

- VISTA** l'autorizzazione prot. n. 321 in data 18 agosto 2025, con cui la Società "Seahorse S.a.s." è stata autorizzata ad effettuare, dal 20 agosto p.v. fino al giorno 10 settembre 2026, degli interventi di manutenzione ai sistemi di ormeggio delle barche e dei pontili, con conseguente messa in opera di nuove catenarie in sostituzione di quelle esistenti, presso lo specchio acqueo in concessione alla Società "Assonautica" di Savona, per il tramite di proprio personale specializzato (OO.TT.SS.);
- VISTA** l'Ordinanza n. 196/2025 del 25 novembre 2025 di questa Autorità Marittima rubricata *"Interdizione permanente dello specchio acqueo circostante la zona portuale denominata "ex funivie" in corrispondenza dell'accosto 22 del Porto di Savona"*;
- VISTA** *"Regolamento di sicurezza e dei servizi marittimi del comprensorio portuale di Savona - Vado Ligure"*, approvato con Ordinanza n. 195/2025 del 25 novembre 2025 di questa Autorità Marittima;
- VISTI** gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento d'attuazione;
- RITENUTO** necessario rendere nota l'attività di cui sopra nonché dettare norme a tutela della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare nel predetto specchio acqueo sito all'interno del porto di Savona, così come meglio rappresentato nell'allegato grafico, parte integrante del presente provvedimento;

RENDE NOTO

che, dal giorno 20 agosto p.v. fino al giorno 10 settembre 2026 a partire dalle ore 08.00 e fino al tramonto, verrà effettuato da parte di personale subacqueo (OO.TT.SS. della Società "Seahorse S.a.s.") degli interventi di manutenzione ai sistemi di ormeggio delle barche e dei pontili, con conseguente messa in opera di nuove catenarie in sostituzione di quelle esistenti, presso lo specchio acqueo in concessione alla Società "Assonautica" di Savona.

In particolare, la predetta attività verrà svolta nello specchio acqueo compreso tra i punti aventi le seguenti coordinate geografiche (Datum WGS '84), meglio rappresentato nell'allegato stralcio grafico, parte integrante del presente provvedimento (all.1):

Area 1	LATITUDINE	LONGITUDINE
Punto 1	44°18.75'N	008°29.30'E
Punto 2	44°18.76'N	008°29.27'E
Punto 3	44°18.80'N	008°29.27'E
Punto 4	44°18.10'N	008°29.29'E

Area 2	LATITUDINE	LONGITUDINE
Punto 1	44°18.67'N	008°29.21'E
Punto 2	44°18.68'N	008°29.18'E
Punto 3	44°18.72'N	008°29.24'E
Punto 4	44°18.71'N	008°29.26'E

Area 3	LATITUDINE	LONGITUDINE
Punto 1	44°18'40"N	008°29'10"E
Punto 2	44°18'41"N	008°29'11"E
Punto 3	44°18'39"N	008°29'23"E
Punto 4	44°18'39"N	008°29'11"E

ORDINA

Articolo 1 **(Disposizioni di sicurezza)**

Durante le operazioni subacquee, alle unità all'interno dell'area di cui al "RENDE NOTO" è interdetta la navigazione ed il transito. Le unità in transito in prossimità della predetta area, devono prestare la massima attenzione, procedere a lento moto, mantenendo una distanza di sicurezza dagli operatori impiegati nelle operazioni oggetto della presente Ordinanza, valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Articolo 2 **(Prescrizioni)**

La Società Seahorse, esecutrice degli interventi, dovrà:

- comunicare alla Sala Operativa di questa Capitaneria di Porto - Guardia Costiera, l'inizio e la conclusione degli interventi in parola via VHF o via telefono (numero diretto 019/806476) o tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail so.cpsavona@mit.gov.it;
- segnalare, in superficie, gli OO.TT.SS. impiegati con un galleggiante conforme a quanto prescritto dall'art. 130 del D.P.R. n. 1639/68
- adottare qualsiasi cautela volta a scongiurare situazioni di pericolo nell'area di mare oggetto del presente provvedimento ed agli OO.TT.SS. impiegati nelle operazioni in discorso.

Articolo 3 **(Deroghe)**

Non sono soggette alle prescrizioni di cui all'articolo 1:

- a)** le unità della Guardia Costiera, delle forze di polizia in genere e dei Vigili del Fuoco in ragione dei loro compiti istituzionali;
- b)** le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità pubbliche perseguite;
- c)** le unità autorizzate da questa Capitaneria di Porto.

Le unità di cui ai precedenti punti *b)* e *c)*, nonché quella in servizio di assistenza, sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico per le situazioni di emergenza, tramite numero telefonico 1530 o via VHF.

Articolo 4
(Disposizioni finali e sanzioni)

I contravventori alle disposizioni di cui sopra incorreranno, qualora il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato ovvero illecito amministrativo, nelle sanzioni previste dagli articoli 1164, 1174 e/o 1231 del Codice della navigazione e art. 53 e ss. del D.Lgs. n. 171 del 18 luglio 2005 e saranno ritenuti responsabili in via penale e civile di qualsiasi danno procurato a persone o cose derivante dal comportamento tenuto.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza la cui pubblicità sia assicurata anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale di questa Capitaneria di Porto (www.guardiacostiera.gov.it/savona).

Savona, 19 agosto 2026

IL COMANDANTE
C.V.(CP) Matteo LO PRESTI
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

